

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENTARO e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Modifiche alla legge 10 ottobre 1996, n. 525

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riconoscere il diritto all'adeguamento dell'indennità giudiziaria al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ed appartenente alle qualifiche di ufficiale giudiziario e di assistente del settore Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP). Esso, benchè destinatario della predetta indennità fin dal 1990, non è stato incluso nell'adeguamento previsto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, pur essendo investito di attività a rischio di grande responsabilità.

La copertura finanziaria dell'onere economico derivante dall'adeguamento è stata

rinvenuta attraverso l'aumento dei diritti di notificazione e di esecuzione, che gli ufficiali giudiziari sono già tenuti ad esigere.

Nei calcoli si è tenuto conto dei dati relativi al personale e di quelli inerenti alla quantità degli atti ed al controvalore in denaro, forniti dal Ministero di grazia e giustizia con riferimento al periodo 1991-1994.

Ai fini della copertura dell'onere finanziario sono stati seguiti gli stessi criteri di calcolo adottato per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie nell'ambito della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1, dell'articolo 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è sostituito dal seguente:

«1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, e dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

Art. 2.

1. All'articolo 3, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 si aggiunge, dopo il comma 2, il seguente comma *2-bis*:

«2-bis. Per il personale appartenente agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesto inquadrate nei profili professionali di collaboratore ed assistente UNEP, all'onere derivante dall'articolo 1, determinato in lire 38.813.735.524 per l'anno 1998 ed in lire 36.467.026.597 per l'anno 1999, si provvede con gli importi dei diritti previsti dagli articoli 128 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, così aumentati:

1) i diritti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 128, rispettivamente, nella misura di lire 5.000, di lire 15.000, di lire 24.000;

2) i diritti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 129, rispettivamente, nella misura di lire 5.000, di lire 7.000, di lire 13.000».

